<u>ENERGIA</u>: Diniego di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico - Istanza risarcitoria - Termini - Art. 30, co. 5, D.lgs. n. 104/2010 - Appello - Riproposizione della domanda in appello - Inammissibilità - Perché non è stata riproposta espressamente e per esteso nel corpo dell'atto di appello - Art. 101 c.p.a.

Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4314

- **1.** "[...] la domanda risarcitoria [è] tardiva, [essendo stata] proposta nel 2013, bel oltre il termine di 120 gg, sancito dall'art. 30, comma 5, c.p.a., e decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento [...]".
- **2.** "[...] In accoglimento della pertinente eccezione sollevata dalla difesa del comune [...], il collegio rileva che la domanda risarcitoria dichiarata tardiva ex art. 30, comma 5, c.p.a. dal T.a.r. non è stata riproposta espressamente e per esteso nel corpo dell'atto di appello come imposto dall'art. 101 c.p.a. che non ammette il rinvio ob relationem agli scritti difensivi di primo grado [...]".

FATTO e DIRITTO

- 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del diniego di autorizzazione opposto nel 2010 dal comune di Pianopoli alla realizzazione di un impianto eolico a cura della ditta Villella, illegittimità assodata dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per la Calabria, n. 98 del 25 gennaio 2011.
- 2. L'impugnata sentenza T.a.r. per la Calabria, sez. I, n. 1505 dell'8 settembre 2014 –:
- a) in accoglimento della pertinente eccezione sollevata dalle intimate amministrazioni, ha dichiarato la decadenza dell'azione risarcitoria perché la domanda di risarcimento del danno è stata proposta nel 2013, bel oltre il termine di 120 gg, sancito dall'art. 30, comma 5, c.p.a., e decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento;
- b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
- 3. La ditta ha interposto appello sviluppando un unico complesso mezzo di gravame (esteso da pagina 3 a pagina 7 del ricorso) con cui ha censurato la statuizione di inammissibilità per poi limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda risarcitoria con eventuale regressione del giudizio al T.a.r.
- 4. Si sono costituiti in giudizio per resistere il comune e la regione Calabria.
- 5. Con ordinanza presidenziale n. 2052 del 23 novembre 2021 sono stati sollecitati elementi informativi a carico delle parti, cui hanno fatto seguito la manifestazione di interesse alla definizione del giudizio da parte della ditta Villella (in data 5 aprile 2022) e le note spese da parte delle amministrazioni intimate (in data 24 novembre 2021 e 27 gennaio 2022).

- 6. Le parti hanno depositato memorie difensive, rispettivamente, in data 16 aprile 2022 l'appellante, e in data 28 febbraio 2022 il comune.
- 7. All'udienza pubblica del 19 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
- 8. In accoglimento della pertinente eccezione sollevata dalla difesa del comune di Pianopoli, il collegio rileva che la domanda risarcitoria dichiarata tardiva ex art. 30, comma 5, c.p.a. dal T.a.r. non è stata riproposta espressamente e per esteso nel corpo dell'atto di appello come imposto dall'art. 101 c.p.a. che non ammette il rinvio *ob relationem* agli scritti difensivi di primo grado (giurisprudenza costante, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 27 del 2022; n. 5450 del 2021; n. 6704 del 2020; n. 4839 del 2020).
- 9. Parimenti inaccoglibile, alla luce dei principi elaborati dalla Adunanza plenaria (cfr. sentenze nn. 10, 11, 14 e 15 del 2018 cui si rinvia a mente dell'art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a.), è la richiesta di regressione del giudizio al T.a.r.
- 10. Alla stregua delle su esposte considerazioni l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
- 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e dei criteri di cui all'art. 26 comma 1 c.p.a. ricorrendone i presupposti applicativi, anche in relazione alle ragioni manifeste su cui riposa la reiezione del gravame, secondo l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all'art. 26 c.p.a. [cfr. *ex plurimis* sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. *ex plurimis* sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all'art. 2, comma 2-*quinquies*, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna gli appellanti in solido a rifondere in favore di ciascuna parte costituita in giudizio le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%), da distrarsi - limitatamente a quelle da pagarsi al comune di Pianopoli – in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo

Vito Poli

IL SEGRETARIO